



REGOLAMENTO SULL'APERTURA E TRASFERIMENTO DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB ROMA

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 62 del 19 dicembre 2014, modificato
con delibera n. 43 del 12 luglio 2017 e con delibera n. 48 del 29 ottobre 2021

Art. 1 - Premesse

1. Le Delegazioni dell'Automobile Club Roma rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti dell'ACI destinati ai Soci e all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009.
2. L'affiliazione commerciale di una Delegazione, in quanto afferente al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Roma, è rimessa alla discrezionalità dell'Ente mediante scelta fondata sull'*intuitus personae*.
3. L'affiliazione commerciale non comporta diritti di esclusiva territoriale in capo all'affiliato.
4. La procedura per l'affiliazione commerciale, rientrando nell'autonomia dell'Ente, non costituisce procedimento amministrativo ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241. Pertanto la manifestazione di interesse, la priorità nella richiesta di affiliazione, anche in relazione a zone non coperte da altre Delegazioni, non può costituire in capo al richiedente alcuna pretesa, diritto o interesse per la valutazione o l'assegnazione.
5. Le decisioni sull'apertura e sul trasferimento delle Delegazioni dell'Automobile Club Roma, fatti salvi casi di comprovata urgenza, sono rimesse ad una Commissione di tre componenti, costituita ai sensi dell'art. 5.
6. L'Automobile Club Roma promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dell'Automobile Club Roma, secondo standard di elevata qualità.
7. L'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, pur esulando dalle competenze dell'Automobile Club Roma, costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente nell'ottica di attuare forme di assistenza ai cittadini e ai soci con elevati livelli di qualità.

Art. 2 - Manifestazione di interesse per l'affiliazione all'Automobile Club

1. Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una manifestazione di interesse all'affiliazione commerciale utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale.
2. La manifestazione di interesse deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale e il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti e delle capacità necessarie per assicurare l'incremento della compagine associativa e la promozione dei fini istituzionali dell'ACI.
3. La manifestazione di interesse deve indicare:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - b. in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c. località e indirizzo ove si intende costituire la delegazione, all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma;

- d. il possesso di abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi dell'art. 1, comma 8.
- 4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. copia del documento di riconoscimento o di identità del legale rappresentante;
 - b. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - c. copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - d. visura camerale aggiornata;
 - e. autocertificazione sulla insussistenza di cause impeditive a contrarre ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 18 agosto 2016, n. 50.
- 5. Ricevuta la manifestazione di interesse, l'Automobile Club Roma comunica al richiedente l'acquisizione della stessa, indicando eventuali documenti integrativi da produrre.

Art. 3 - Titoli preferenziali

- 1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:
 - a. la gestione da parte del richiedente delle attività di scuola guida presso i locali dell'Agenzia, con contestuale richiesta di affiliazione della stessa al *Network ACI Ready2Go*;
 - b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI in qualità di subagenzia, fermo restando il benessere della Compagnia;
 - c. nel caso di manifestazione di interesse all'affiliazione di nuovi punti di servizio da parte di soggetti già affiliati, l'aver conseguito alte performance associative presso il punto già affiliato.

Art. 4 - Verifica territoriale

- 1. A seguito di ricezione della manifestazione di interesse, l'Ente svolge l'istruttoria sul suo contenuto e richiede l'analisi territoriale alla Direzione Territorio & Network ACI, al fine di reperire elementi valutativi sulla collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.
- 2. A tal fine, l'Ente può condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione della richiesta, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.

Art. 5 - “Commissione Delegazioni”

- 1. Le valutazioni sull'apertura, il trasferimento e la variazione di titolarità delle Delegazioni dell'Automobile Club Roma sono rimesse alla “Commissione Delegazioni”, composta dal Presidente, dal Direttore e da un funzionario dell'Automobile Club Roma.

2. Nel rispetto dell'autonomia dell'Ente la Commissione si riunisce periodicamente senza un calendario prefissato, ma sulla base della opportunità di valutare le manifestazioni di interesse pervenute all'Ente.
3. Al fine di assicurare l'imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare, in apertura di riunione, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Art. 6 - Valutazioni della “Commissione Delegazioni” per l'apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, la “Commissione Delegazioni” gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove Delegazioni e trasferimento di delegazioni esistenti, che vengono adottate secondo una libera valutazione complessiva di opportunità, sulla base degli elementi risultanti dalla istruttoria di cui all'art. 4.
2. Ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club Roma, costituiscono comunque elementi obbligatori di valutazione:
 - la completezza della documentazione presentata nell'istanza di cui all'art. 1 e la piena regolarità della stessa;
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'ubicazione e l'idoneità dei locali indicati;
 - la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente, delle caratteristiche della viabilità e delle *performance* associative;
 - l'eventuale progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
3. In caso di pluralità di manifestazioni di interesse afferenti alla medesima area territoriale la Commissione conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
4. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una Delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una Delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione immediata previsti dal contratto di affiliazione commerciale.
5. Analogamente, costituisce elemento ostativo alla affiliazione di una Delegazione la gestione, da parte dell'impresa richiedente o, comunque da soggetti ad essa riconducibili, di agenzie di pratiche automobilistiche o scuole guida accomunate da un marchio, segni distintivi comuni o, comunque, riconducibili a network.
6. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione del legale rappresentante deve essere sottoposta alla valutazione della Commissione attraverso la presentazione di una nuova manifestazione di interesse ex art. 1.
7. La Commissione è competente a deliberare in merito alle richieste di trasferimento dei locali di Delegazioni affiliate a distanze stradali superiori a 500 metri di distanza.

Per distanze inferiori la competenza è del Direttore, che decide sulla base degli elementi raccolti ai sensi dell'art. 4. In ogni caso, il richiedente è tenuto a produrre preventivamente l'autorizzazione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

8. La Commissione può individuare zone o Comuni in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate mediante pubblicazione di avviso a presentare manifestazioni di interesse.

Art. 7 - Distanza tra le Delegazioni

1. Nella valutazione sulla apertura di una nuova Delegazione o trasferimento di una esistente, la Commissione tiene conto della distanza tra la nuova sede e la Delegazione più vicina, tenendo conto del numero di abitanti, della conformazione stradale, del bacino di utenza dei servizi e di altre caratteristiche morfologiche.
2. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nel caso in cui la Delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa.

Art. 8 - Provvedimenti della “Commissione Delegazioni”

1. In relazione alle manifestazioni di interesse all'affiliazione in qualità di Delegazione, la Commissione adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni della Commissione è comunicato all'interessato.
3. In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data della comunicazione.
4. Il contratto è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione; esso si allinea alla scadenza stabilita per i contratti in essere.
5. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato la manifestazione di interesse di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nella manifestazione di interesse.
6. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.
7. La Commissione può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo la raccolta d'ufficio di ulteriori elementi.